

La Corte costituzionale licenzia l'adozione internazionale dei single. Il lungo silenzio del legislatore

Valeria Montaruli¹

Sommario: 1. L'apertura della Corte costituzionale, sent. n. 33/225, all'adozione internazionale dei single. Il revirement rispetto al precedente del 1994. – 2. L'evoluzione giurisprudenziale verso il riconoscimento di una pluralità di modelli familiari e adottivi. La vexata quaestio della conformità all'ordine pubblico e al superiore interesse del minore della trascrizione di una sentenza estera di adozione legittimante in favore di persona non coniugata.- 3. La questione della conformità all'ordine pubblico e al superiore interesse del minore della trascrizione di una sentenza estera di adozione legittimante in favore di persona non coniugata.- 4. Le difformità di trattamento sulla base delle condizioni soggettive. Discrasia tra adozione internazionale e adozione domestica. -5. La nuova valutazione di conformità all'art. 8 CEDU e l'applicazione diretta dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 67 secondo la Corte costituzionale del 2025. – 6. Le ricadute per gli operatori del settore. Quale futuro per l'adozione nazionale?

1. L'apertura della Corte costituzionale, sent. n. 33/2025, all'adozione internazionale dei single. Il revirement rispetto al precedente del 1994

In un procedimento volto ad ottenere dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale da parte di una persona *single*, il Tribunale per i minorenni di Firenze ripropone in termini più articolati una questione di legittimità costituzionale, già in precedenza dichiarata inammissibile, degli artt. 29 *bis* e 30 l. 184/1983, nella parte in cui non consentono alla persona non coniugata, residente in Italia, di presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione e al giudice di emettere decreto di idoneità in suo favore, pure quando siano state positivamente riscontrate attitudini genitoriali nel richiedente, assumendo il contrasto delle norme suddette con gli artt. 2 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

¹ Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari

costituzionale del solo art. 29 *bis* 1. 184/1983 nei termini di cui all'ordinanza di rimessione, evidentemente con riferimento al richiamo all'art. 6 della legge n. 184/1983, che legittima solo la coppia coniugata a presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, con esclusione della persona di stato libero, in quanto non vincolata da un matrimonio, ma nemmeno da un'unione civile².

La Consulta procede ad una preliminare articolata lettura della disciplina vigente, per evidenziare come, “se pur in limitate ipotesi”, la legge 184/1983 ha accreditato “l'attitudine della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore”. Si richiama al riguardo l'art. 25 commi 4 e 5, quanto alla possibilità di pronunciare l'adozione pure in presenza di eventi che determinano la cessazione della convivenza dei genitori adottivi nel corso dell'affidamento preadottivo, quali la morte di uno dei due (cui si aggiunge anche una sopravvenuta incapacità), ovvero la separazione personale. L'adozione a favore di persona single poi è espressamente prevista nelle fattispecie di adozione in casi particolari di cui alle lett. a) c) d) dell'art. 44 della medesima legge. Anche la persona singola, dunque, può essere idonea all'adozione (nella specie, internazionale), in quanto la capacità di assolvere gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, previsti dall'art. 30 Cost., nonché dall'art. 315 *bis* c.c. (che ad essi aggiunge anche quello dell'assistenza morale) non può ritenersi prerogativa esclusiva della coppia.

Con riferimento ai profili di diritto sovranazionale, la Convenzione di Strasburgo del 1967 legittima gli Stati a prevedere l'adozione di minori, oltre che ad una coppia, anche ad una persona singola, senza peraltro obbligarli. L'art. 8 CEDU garantisce inoltre a ciascuna persona il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Osserva la Consulta che la mancanza di pronunce della Corte EDU, in virtù del coordinamento tra

² Cfr. Conte cost. 21 marzo 2025, n. 33, in *Foro it.* 6/2025, p. 1602 ss., con nota di richiami di G. CASABURI a pg. 1648, che rileva qualche opacità nella pronuncia della Corte, pur apprezzandone la valorizzazione del principio di autodeterminazione; A. FIGONE, *Anche i single posso accedere all'adozione internazionale nei minori di età: lo dice la Corte costituzionale*, *Ius Famiglie*, fasc. 24 marzo 2025, nota alla sentenza della Corte costituzionale 21 marzo 2025, n. 33. Tra i primi commenti in senso positivo v. M. ACIERNO, *L'autodeterminazione non egoista secondo la Corte costituzionale*, in *questionegiustizia.it*. e R. BROGI, *Le adozioni internazionali delle persone singole: una primavera attesa a lungo*, in *www.giustiziainsieme.it*, 9 luglio 2025.

art. 2 Cost e art. 8 CEDU, per il tramite dell'art. 117 Cost., non osta ad un sindacato costituzionale della normativa censurata.

Come spesso accade, sulla scia della giurisprudenza EDU, le Corti operano un bilanciamento tra gli interessi in gioco e, pur nell'affermazione della primazia del migliore interesse del minore ad avere una famiglia, e anche se non può affermarsi un diritto alla genitorialità, la Corte osserva che vanno salvaguardate *“le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali”* perché sono *“ascrivibili all'ampio contenuto della libertà di autodeterminazione”*.

La Corte osserva che la disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero. Questo specifico interesse si coniuga, dunque, anche con una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e che necessitano di protezione. Si verifica, dunque, una convergenza tra il diritto alla vita privata dell'aspirante *single* all'adozione e il diritto del minore a ricevere accoglienza e protezione, che può ben essere garantito anche da una famiglia monoparentale.

La decisione della Corte costituzionale ha ricadute immediate sull'istituto, atteso che la persona singola potrà dichiarare la propria disponibilità al competente tribunale per i minorenni, in previsione di un rilascio di idoneità, previi gli accertamenti necessari, ma senza pregiudizio di sorta per il fatto che l'istante sia *single*. La Corte, tuttavia lascia impregiudicata la concreta valutazione di idoneità spettante al tribunale per i minorenni e, richiamando la sentenza n. 183 del 1994³, consente *«una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una*

³ Fr. Corte cost. 16 maggio 1994 (ud. 09/05/1994, dep. 16/05/1994), n. 183, in *Giur. it.* 1995, I, 540, con nota di E. LAMARQUE, *Rass. avv. Stato* 1994, I, 218, *Stato civ. it.* 1995, 423, *Foro it.* 1995, I, 3408, nella quale si afferma che i principi costituzionali richiamati nell'ordinanza di remissione non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista dalla legge n. 184 del 1983. Essi esprimono tuttavia una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria "l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurarli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori".

coppia di coniugi», ma esclude la legittimità della scelta di convertire tale modello di famiglia in una “*aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti*”.

In particolare, nel caso dell'adozione internazionale, allo Stato di accoglienza spetta solo il compito di regolare l'idoneità o meno a adottare, dopodiché l'abbinamento con il minore di chi ha ottenuto il decreto di idoneità è di competenza dello Stato d'origine del minore stesso.

2. L'evoluzione giurisprudenziale verso il riconoscimento di una pluralità di modelli familiari e adottivi. La vexata quaestio della conformità all'ordine pubblico e al superiore interesse del minore della trascrizione di una sentenza estera di adozione legittimante in favore di persona non coniugata

La pronuncia della Corte costituzionale rappresenta un approdo conseguente all'evoluzione del modello costituzionale, fondato sull'art. 2 in relazione all'art. 29 Cost., a seguito della profonda trasformazione sociale del modello di famiglia come istituzione plurale, che in considerazione del migliore interesse del minore, in quanto riflettente il pluralismo insito nella stessa persona umana, coinvolge una molteplicità assai vasta e una varietà amplissima di esigenze, bisogni, interessi, da quelli più elementari a quelli di grado via via più elevato di ordine razionale e spirituale⁴. Tale concezione, trasfusa nella rilettura dei modelli adottivi, traspare nelle recenti sentenze della Corte costituzionale in tema rispettivamente di estensione dei rapporti di parentela nell'adozione in casi particolari⁵ e di adozione aperta⁶.

⁴ Così V. SCALISI, *Famiglia e famiglie in Europa Persona e comunità familiare Salerno*, 28 - 29 settembre 2012, relazioni, fl 2.

⁵ Cfr. Corte cost. 28 marzo 2022, 79 in *Giustizia Civile.com*, fasc., 23 giugno 2022, con nota di F. NOVELLO, *Adozione “mite” e legame parentale: l'intervento della Corte costituzionale*; in *Ius Famiglie*, 17 giugno 2022, con nota di A. FIGONE, *Il vincolo di parentela anche nell'adozione del minore in casi particolari*; in *Fam. dir.*, 2022, p. 897 ss., con nota di M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante; la Corte osserva che il riconoscimento al minore di legami familiari con i parenti del genitore, in conseguenza dell'acquisizione dello stato di figlio, riveste un significato pregnante e rilevante nella nozione di “vita familiare” e va a comporre la stessa identità del bambino (Corte EDU Corte EDU, sentenza Marckx, paragrafo 45, sentenza Mennesson, paragrafi 96-101; sentenza Labassee, paragrafi 75-80).

⁶ Corte cost. 28 settembre 2023, n. 183, in *Foro it.* 2023, 12, I, 3302 in *Ius Famiglie*, fasc., 23 ottobre 2023, con nota di A. FIGONE, e F.ASTONE *Modelli di adozione e superamento dell'imitatio naturae*, *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc. 6, 2023, pag. 275. Essa ha natura di sentenza interpretativa di rigetto, prevedendo la possibilità di adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che

Tali innovative sentenze si pongono sulla scia delle significative modifiche dell'impianto originario della legge, tendenti a valorizzare l'identità personale del minore. Esse hanno riguardato il diritto di accesso alle origini, di cui all'art. 28, modificato dalla legge n. 149 del 2001, nel senso di prevedere al comma 1 che il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuno e al comma 4, a mente del quale le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, e al comma 5 che l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. La Corte costituzionale è poi intervenuta, nella fattispecie del diritto di accesso alle origini in caso di esercizio del diritto di anonimato della madre biologica, sull'art. 28 comma 7⁷, dichiarandone l'illegittimità, in quanto non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare, con riservatezza, la madre non nominata nell'atto di nascita, per l'eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio⁸. La Corte ha riconosciuto all'adottato il diritto a conoscere le proprie origini e ha rilevato i profili di irragionevolezza nell'irreversibilità dell'anonimato della madre biologica, prevedendo la possibilità di un interpellato di questa da attuarsi all'interno di un procedimento

allontani dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo *iuris tantum* che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore.

⁷ Corte Cost. 22 novembre 2013, n. 278 *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II) 2014, 1, 13, con nota di LISELLA, *Diritto & Giustizia* 2013, 25 novembre.

⁸ Cfr., in ambito sovranazionale, Cfr. le pronunce Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 29, CEDU 2003 III cit., e Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53, CEDU 2002 I) e le sentenze 7 luglio 1989, Gaskin contro Regno Unito e 7 febbraio 2002 nel caso Mikulic, ricorso n. 53176/99, par. 54 e 64, cit.). Sul carattere immediatamente precettivo del diritto di interpellato, cfr. Cass. civ., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Foro it.*, 2017, I, 494, con note di N. LIPARI, e di G. AMOROSO, *Pronunce additive di incostituzionalità e mancato intervento del legislatore*, *Corr. Giur.*, 2017, 5, 618, con nota di M.N. BUGETTI, *Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite*, *Fam. e dir.*, 2017, 8-9, 740, con nota di P. DI MARZIO, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*, A. FIGONE, *In caso di parto anonimo la madre può essere interpellata: lo dicono le Sezioni Unite*, in *Il Familiarista*.

caratterizzato dalla massima riservatezza. Un ulteriore tassello verso la valorizzazione del diritto alla continuità affettiva è stato introdotto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, che con il nuovo comma 5 *bis* dell'art. 4, ha previsto la possibilità per la coppia affidataria avente i requisiti di legge di adottare il minore e il diritto del minore, che faccia ritorno nella famiglia di origine, o che sia affidato a un'altra famiglia, di mantenere i rapporti con la precedente famiglia affidataria. Dunque, la legge n. 184/1983 è stata modificata nel senso di privilegiare il rispetto della storia precedente del minore e del consolidamento di valide relazioni affettive, piuttosto che la cesura rispetto alla storia pregressa. In tal senso, hanno spazio la valorizzazione del diritto di fratellanza, del ruolo dei parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore, e dell'obbligo di ascolto del minore e di acquisirne il consenso se ultraquattordicenne. Tale importante conclusione si svolge su un duplice piano. Se da un lato, in via prioritaria, è prevista la tutela dell'interesse del minore a non conservare rapporti con una famiglia irrimediabilmente disfunzionale e ad essere inserito a pieno titolo in un nucleo familiare sano e idoneo a soddisfare i suoi bisogni evolutivi, va anche riconosciuto, ove le peculiarità del caso concreto lo richiedano, il suo diritto a mantenere delle relazioni affettive valide con la famiglia di origine. Tale impostazione appare corretta, in quanto fa giustizia di possibili derive giurisprudenziali fondate su un'inversione di rapporti tra i modelli di adozione, che renda l'adozione legittimante un congegno residuale e succedaneo rispetto all'adozione in casi particolari.

La sentenza n. 33/2025 in esame, sia pure sotto il diverso profilo della rivisitazione dell'art. 6 della legge n. 184/1983, si pone nel solco di un imponente movimento giurisprudenziale che opera in senso trasformativo dell'impianto generale della legge dell'83, in consonanza con la rapida evoluzione dei modelli familiari.

Essa scrive una nuova pagina rispetto al proprio risalente arresto, che all'epoca ebbe una notevole risonanza anche mediatica. Una nota attrice, non coniugata, chiese l'accesso all'adozione piena invocando l'applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, che contempla l'adozione da parte di un solo adottante, ritenendo che la norma in questione dovesse prevalere sulla disciplina interna. La Corte di

Appello di Roma⁹ sollevò questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 29 e 30 cost., dell'art. 6 Conv. Strasburgo, nella parte in cui permetteva senza limiti l'adozione di un minore da parte di un singolo adottante. La Corte costituzionale¹⁰ ritenne non fondata la questione di legittimità, chiarendo che l'art. 6 Conv. Strasburgo non è norma direttamente applicabile nel nostro ordinamento, essendo indirizzata ai legislatori nazionali, ai quali attribuisce la facoltà, ma non l'obbligo, di prevedere l'accesso all'adozione anche per le persone singole. In quanto attribuisce al legislatore nazionale una semplice facoltà, la norma in esame non è, per definizione, autoapplicativa, ossia direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola. Della facoltà attribuita ai legislatori nazionali dall'art. 6 della Convenzione, la legge n. 184 del 1983 si è avvalsa entro limiti ristretti, ammettendo l'adozione soltanto in speciali circostanze (art.25, quarto e quinto comma) o "in casi particolari" (art. 44), e in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione piena. La Corte concludeva che la norma convenzionale rimaneva in vigore come norma che autorizzava il legislatore, se lo avesse ritenuto opportuno, ad ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione legittimante. Dopo un successivo *revirement* del giudice di merito¹¹, la Cassazione¹² si è conformata all'interpretazione della Corte costituzionale.

La sentenza in commento modifica radicalmente questo quadro e, pur non dichiarando la natura autoapplicativa dell'art. 6 della Convenzione, ne dà

⁹ App. min. Roma, 25 settembre 1993, in *Famiglia e diritto* 1994, 48 con nota di DOGLIOTTI, in *Giust. civ.* 1994, I, 247 con nota di BONAMORE, *Giur. merito* 1994, 442 nota di GUGLIELMI, *Giur. it.* 1994, I, 2, 234 con nota di: LENTI, ROSSI CARLEO, *Dir. famiglia* 1994, I, 43.

¹⁰ Cfr. Corte Cost., 16 maggio 1994, (ud. 09/05/1994, dep. 16/05/1994), n.183, cit.

¹¹ Cfr. App. Roma 28 novembre 1994 in *dir. internaz. priv. e proc.* 1995, 428 ha stabilito che l'art. 6 della convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, che prevede che le leggi degli Stati contraenti permettano l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio o da parte di un solo adottante, non avendo l'Italia apposto alcuna riserva, costituisce una norma "self-executing" che conferisce al giudice italiano il potere di concedere l'adozione a persone singole anche al di fuori dei limiti fissati dalla l. 4 maggio 1983 n. 184. La decisione, annullata in sede di gravame, costituisce un precedente isolato.

¹² Cfr. Cass., 21 luglio 1995, n. 7950, in *Foro it.*, 1996, I, c. 627, con nota di F. PIETRANGELI, *L'adozione del singolo, la convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 e la legislazione vigente: critica ad una recente sentenza della Corte di cassazione* in *Giur. it.* 1997, I,1, 697 con nota di GABRIELLI), che ha escluso il carattere self – executing dell'art. 6 della Convenzione.

sostanziale attuazione attraverso la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 29 *bis* della legge n. 184/1983.

3. La questione della conformità all'ordine pubblico e al superiore interesse del minore della trascrizione di una sentenza estera di adozione legittimante in favore di persona non coniugata.

In modo speculare rispetto alla riferita evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di erosione del principio di cui all'art. 6 della legge n. 184/1983, con riferimento all'esistenza del rapporto di coniugio, seppure ristretta al solo ambito dell'adozione internazionale, si è evoluta la giurisprudenza, con una spinta dal basso proveniente dalla giurisprudenza dei tribunali per i minorenni, sulla diversa, seppure parallela questione del riconoscimento delle sentenze straniere di adozione legittimante da parte del single.

La Corte costituzionale¹³, in epoca risalente, aveva dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3 e 30 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 bis l. 4 maggio 1983 n. 184, come introdotto dalla l. 31 dicembre 1998 n. 476, e delle norme collegate, individuate negli art. 31 comma 2, 35 comma 1, 36 commi 1 e 2 e 44 della medesima l. n. 184 del 1983, nella parte in cui escludevano la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. Si argomentava che la questione era stata sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all'adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all'art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione - secondo l'ordinamento italiano - descritti dall'art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell'adozione in casi particolari, come regolati dal titolo IV, capo I, della l. n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso

¹³ Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347 in *Giur. cost.* 2005, 4 e *Giust. civ.* 2005, 11, I,2596.

di ritenere ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari.

In tempi più recenti, la giurisprudenza di merito¹⁴ si sta orientando in favore di tale riconoscimento, argomentando sulla base dell'assenza di contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale cui fa riferimento l'art. 24 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (ratificata con legge 31 dicembre 1998 n. 476, e trasfusa nella legislazione speciale di cui agli artt. 35 ss. della legge n. 183/ 1984), che sono quelli, assoluti e irrinunciabili, tutelati dalla Costituzione e/o previsti dai trattati internazionali, che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario. Il divieto all'adozione legittimante da parte del *single* non è uno di questi principi, perché non è immodificabile dal legislatore, tanto che la stessa Corte di cassazione nella pronuncia n. 3572/2011¹⁵, pur denegando il riconoscimento in Italia della adozione di un minore pronunciata all'estero in favore di un soggetto non coniugato con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 44 della stessa l. n. 184 e definendo l'art. 6 della legge n. 184/1983 'un principio conformatore della disciplina dell'adozione'¹⁶, ha affermato che "...il legislatore nazionale, coerentemente con il disposto dell'art. 6

¹⁴ V. Corte appello Potenza, 9 aprile 2020, n. 224, familiarista.it 12 giugno 2020 con nota di F. ZADNIK.

¹⁵ Cassazione civile sez. I, 14 febbraio 2011, (ud. 14/10/2010, dep. 14/02/2011), n. 3572 in *Guida al diritto* 2011, 10, 28 con nota di FINOCCHIARO. Argomenta la sentenza: "*in proposito va considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato, con autorevole interpretazione recepita da questa Corte nella sentenza n. 6078 del 2006, che l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, in materia, di adozioni, di minori, ratificata con L. n. 357 del 1974, non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l'adozione di minori a persone; singole al di fuori dai limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione da parte del singolo*". Si muove dalla riferita portata non autoapplicativa della norma convenzionale, che attribuisce al legislatore la facoltà (e non l'obbligo) di prevedere la possibilità di adozione per le persone singole, cosicché, perché tale adozione possa avvenire in Italia, è necessaria l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte della persona singola. Limite questo che non contrasta, ad avviso della Corte, con il disposto dell'art. 10 della Convenzione, disponendo espressamente l'art. 24 della Convenzione stessa la possibilità di prevedere da parte della legislazione nazionale di forme di adozione diversificate.

¹⁶ Sul punto la sentenza afferma: "*Consequentemente deve considerarsi che a proposito dell'adozione legittimante la L. n. 184, art. 6, pone il principio conformatore dell'istituto secondo il quale tale adozione è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", avendo finora ritenuto il legislatore tale statuizione opportuna e necessaria nell'interesse generale dei minori: solo in presenza del quale l'art. 25, una volta che l'affidamento preadottivo abbia avuto già corso in conformità del principio stabilito dall'art. 6 ponendo in essere di fatto vincoli genitoriali con una coppia unita in matrimonio, autorizza l'adozione nonostante il sopravvenire della morte o della separazione di uno dei coniugi nel corso del procedimento*".

della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la l. 22 maggio 1974 n. 357, ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante di minore e da parte di una singola persona”; invero, come viene affermato in numerose pronunce di merito, la stessa legge 184/83 prevede un ampliamento, in presenza di particolari situazioni e circostanze e nell'esclusivo, migliore, decisivo interesse del minore, dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante da parte di persona coniugata, così come, del resto, è già prevista e consentita l'adozione legittimante di minori ai sensi degli art. 25 e 44 l. n. 184 del 1983 (l. n. 149 del 2001) da parte di persona singola, o rimasta vedova o separata nel corso dell'affidamento. Inoltre, l'adozione da parte della persona non coniugata è istituto previsto da numerose legislazioni europee e internazionali aderenti alla Convenzione dell'Aja. La CEDU ha peraltro in un caso stabilito che il rifiuto di accordare l'”exequatur” di una sentenza straniera di adozione, fondato sulla base della legislazione dello Stato del foro che non permette ad una persona non coniugata di ottenere la piena adozione di un bambino, costituisce una ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare¹⁷.

4. Le difformità di trattamento sulla base delle condizioni soggettive. Discrasia tra adozione internazionale e adozione domestica

La sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025 in esame attua nell'ambito dell'ordinamento interno la rivisitazione della conformità dei limiti posti dall'ordinamento interno ai principi di ordine pubblico internazionale, rivalutando uno dei capisaldi dell'adozione disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, ovvero la previsione relativa alla necessità del rapporto di coniugio di cui all'art. 6, seppure limitatamente alla sola adozione internazionale.

Pur essendo stata, condivisibilmente, tale sentenza salutata come un passo in avanti rispetto alla tutela delle persone e delle famiglie, sotto il profilo

¹⁷ Cfr. CEDU, 28 giugno 2007, n. 76240, Wagner and J.M.W.L v. Luxembourg in Riv. Dir. Int. 2008, 2, 467. La Corte ha comunque osservato che il Lussemburgo aveva proceduto al riconoscimento di altri ordini di adozione in favore di single.

del riconoscimento della pluralità dei modelli familiari¹⁸, tuttavia, sia consentito di muovere qualche rilievo sul piano sistematico e delle affermazioni di principio.

Sul piano dei soggetti legittimati ad accedere all'adozione la Corte costituzionale fa riferimento alle 'persone singole', ovvero libere dal vincolo coniugale. È evidente l'irragionevole discrasia che l'intervento odierno della Corte costituzionale determina in relazione al persistente divieto di accesso all'adozione, tanto nazionale, quanto internazionale, da parte della coppia civilmente unita tra persone del medesimo sesso, di cui all'art. 1 comma 20, l. 76/2016¹⁹. La Corte liquida la questione osservando incidentalmente che *“non rientra, invece, nel perimetro del presente giudizio la condizione della persona che non ha lo stato libero, in quanto è parte di un'unione civile (art. 86, primo comma, seconda parte, cod. civ.). Tale questione non è oggetto dell'odierno giudizio e, dunque, resta impregiudicata”*, così alludendo a possibili altre questioni di costituzionalità.

Inoltre, se all'adozione internazionale può oggi accedere anche una persona singola omoaffettiva, essendo irrilevante l'orientamento sessuale, parimenti irragionevole è l'esclusione della possibilità di accedere all'adozione internazionale della coppia *same sex*, ove in grado di crescere ed accudire un figlio²⁰. Ma, più in generale, parimenti irragionevole è la discriminazione anche rispetto alla coppia convivente eterosessuale, che pure maggiormente si avvicina al modello preferito dal legislatore di cui alla legge n. 184/1983. Oltre alla progressiva equiparazione della famiglia di fatto rispetto a quella fondata sul matrimonio, ormai consacrata dalla parificazione delle tutele tra i figli legittimi e i figli di genitori non coniugati, va considerato che l'art. 6 dà primaria rilevanza, oltre alla sussistenza del vincolo di coniugio, alla

¹⁸ Così M. ACIERNO, *op. cit.*, 3 che osserva: *“Questo percorso in tutte le sue tappe non manca mai di cercare un equilibrio tra gli interessi concorrenti, che sappia valorizzare il profilo diacronico dei mutamenti sociali e culturali senza trascurare che l'autodeterminazione è una estrinsecazione della dignità personale anche nella dimensione relazionale: questa può trovare un contenimento solo ove esso sia necessario e proporzionato allo scopo di tutelare un diritto equivalente, ma non invece quando, come nella specie, la sua realizzazione porti a compimento un obiettivo, quello della tutela del minore, anche con strumenti di solidarietà, di primario rilievo”*.

¹⁹ L. 20 maggio 2016, n. 76, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*. note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2024)

²⁰ Così A. FIGONE, *op. cit.*, 6.

stabilità delle relazione della coppia, tanto che al comma 4° prevede: *“il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”*.²¹ Sembra, dunque, contraddittorio consentire l’accesso all’adozione internazionale a persone che non abbiano alcun vincolo o prive di un legame stabile, o che comunque non intendano coinvolgere l’eventuale *partner* nel progetto adottivo, e non consentirlo a persone che soddisfino il requisito della stabilità del legame, pur non intendendo formalizzarlo.

Una ulteriore, profonda discrasia si è venuta a creare tra adozione interna e adozione internazionale. Solo quest'ultima infatti è divenuta accessibile alle persone singole, mentre l'adozione interna rimane accessibile alla sola coppia coniugata, per essere inalterato il disposto dell'art. 6 l. 184/1983. Proprio rappresentandosi una situazione del genere, l'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'inammissibilità della questione di costituzionalità, che la Consulta ha respinto, osservando che *“l'eccezione attiene piuttosto al merito e alla possibile valutazione, conseguente all'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale delle norme concernenti l'adozione internazionale”*. La Corte neppure accede alla soluzione prospettata dalla parte ricorrente, favorevole a una eventuale dichiarazione di incostituzionalità derivata, ex art. 27 l. 87/1953, dell'art. 6 della l. 184/1983 sull'adozione interna. La sentenza in esame non si spinge ad intervenire direttamente sull'art. 6 cit., ma solo in quanto richiamato dall'art. 29 *bis*, così rimanendo per così dire a metà del guado e rimettendo alla delibazione di eventuali successive questioni di costituzionalità un'ulteriore operazione chirurgica sull'art. 6 della suddetta legge.

Anticipando le considerazioni che si esporranno più compiutamente di seguito, si sottolinea la complessità della questione, che non investe una norma di dettaglio, ma un principio che innerva l'intero impianto della legge n. 184/1983, legge che, sotto molteplici aspetti, non è più conforme

²¹ Si è consapevoli che un ulteriore ostacolo rispetto all'apertura in favore alla coppia non coniugata riviene dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, che prevede: *“La legislazione può permettere l'adozione soltanto da parte di due persone unite in matrimonio, che vi procedono simultaneamente o successivamente, oppure da parte d'un unico adottante.*

alle profonde quanto rapide trasformazioni della società. Sembra dunque indifferibile un intervento legislativo di organica revisione del sistema delle adozioni. Né pare potersi legittimare una differenza di regime sulla base di un dato meramente fattuale, il vistoso calo delle domande di adozione internazionale, che, secondo le stime ministeriali e del competente organismo presso la Presidenza del Consiglio, non trova un corrispondente riscontro quanto all'adozione nazionale²². Tale considerazione, avendo valenza astratta²³, non ha rilievo nell'ambito delle pronunce giudiziali, incentrate sulla delibazione della fattispecie concreta, potendo piuttosto opportunamente orientare le scelte politiche, che sono rimesse unicamente al legislatore. Tale considerazione, inserita in una pronuncia della Corte costituzionale conferma il disagio della stessa, esplicitato come si dirà in altri contesti, per la prolungata inerzia del legislatore su temi sensibili di tale portata.

5 - La nuova valutazione di conformità all'art. 8 CEDU e l'applicazione diretta dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 67 secondo la Corte costituzionale del 2025

Ritornando all'iter motivazionale della sentenza in commento, al par. 7.1, argomenta che *“la mancanza di un intervento della Corte di Strasburgo, che censuri l'esclusione delle persone singole dalla possibilità di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale, non impedisce a questa Corte di valutare la violazione dell'art. 8 CEDU nel coordinamento con l'art. 2 Cost. Lo si desume, anzitutto, dall'art. 117, primo comma, Cost., che – come la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di rilevare (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007) – comporta l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della CEDU, ferma restando la «verifica di compatibilità con le norme della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007)”*, con la conseguenza, come è noto, che le norme della CEDU, interpretate dalla Corte europea, non diventano norme costituzionali, ma

²² La Corte, al par. 6, fa riferimento alla progressiva riduzione delle domande di adozione che si è avuta a partire dall'inizio del nuovo millennio (sia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sezione statistica, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Autorità centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, documentano il passaggio, nel caso dell'adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024.

²³ Così N. CIPRIANI, *La Corte costituzionale apre all'adozione (per ora, soltanto internazionale) dei single*, cit.

operano come "norma interposta" nell'ambito dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Nel merito, premesso che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata²⁴, la Corte introduce un passaggio argomentativo complesso, in quanto, pur ricordando come non si possa affermare una pretesa o un “diritto alla genitorialità” e che l’autodeterminazione orientata alla genitorialità in tanto può far valere la propria *vis expansiva*, in quanto si opponga a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito, conclude che l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, apparendo una compressione del diritto alla vita privata non proporzionata rispetto al legittimo interesse perseguito dagli Stati relativo al giusto equilibrio che deve essere garantito tra gli interessi concorrenti rilevanti, anche in considerazione del margine di discrezionalità lasciato alle autorità nazionali. L’interesse del minore resta sullo sfondo, non apparendo esaustiva l’argomentazione per cui l’indebita esclusione del single dalla platea degli adottanti non lo salvaguarda, in quanto la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno. Va ricordato che, nel caso di specie, non si tratta di salvaguardare un legame già esistente e la cui recisione determinerebbe un concreto e apprezzabile pregiudizio nei confronti del minore, ma di una valutazione astratta sulla composizione della platea dei potenziali adottanti e a prescindere dalla considerazione dell’interesse di uno specifico minore; tale valutazione, come si è già evidenziato rispetto all’argomentazione di carattere meramente quantitativo, più opportunamente dovrebbe essere compiuta dal legislatore, anche, come si

²⁴ Sul diritto a non subire indebite compressioni rispetto alla scelta di diventare genitore, si citano “Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 71, [...]”, e A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 212, [...]» (Corte EDU, sentenza 27 maggio 2021, Jessica Marchi contro Italia, paragrafo 60; nello stesso senso, sentenze 17 aprile 2018, Lazoriva contro Ucraina, paragrafo 66; 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania, paragrafo 66; 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafi 159, 161-165).

vedrà, con riferimento alla graduazione dei criteri di valutazione dell'idoneità genitoriale.

La Corte compie, inoltre, un'operazione di supplenza rispetto al legislatore nell'applicazione dei principi consacrati dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 (cosiddetta 'Convenzione europea sull'adozione dei minori'), come viene evidenziato nel seguente passaggio contenuto nel par. 7.2: *“il legislatore, da un lato, sembra rispondere all'esigenza di assicurare al minore lo stato di figlio che, all'epoca, offriva le più ampie garanzie di tutela: quello che si qualificava come stato di “figlio legittimo” e che presupponeva il vincolo matrimoniale fra i genitori. Da un altro lato, pur avendo ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1967 ed essendosi ispirato ai suoi principi, non si è avvalso della facoltà concessa da tale Convenzione di consentire l'adozione anche alle persone singole, ma ha voluto garantire la bigenitorialità, associata alla stabilità della coppia, anche a costo di limitare la platea dei potenziali adottanti e, dunque, di ridurre le possibilità per i minori di essere adottati. Inoltre, anche dopo la ratifica della Convenzione de L'Aja sull'adozione internazionale, che pure ricomprende fra i potenziali adottanti le persone singole (art. 2), il legislatore – nel traslare la sua disciplina all'interno della legge n. 184 del 1983 – ha continuato a escludere dall'accesso all'adozione tali soggetti. L'art. 29 bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 opera, infatti, – come già sopra evidenziato (supra, punto 4.1. del Considerato in diritto) – un testuale rinvio all'art. 6 della medesima legge”*.

E' stato opportunamente rilevato ²⁵ che, come stabilito dalla Consulta nella precedente decisione n. 183 del 1994, in merito all'esclusione della natura auto-applicativa dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, con la conseguenza che per pervenire a tale apertura avrebbe dovuto intervenire il legislatore, la Corte si è spinta a intervenire su tale quadro normativo sulla base dell'affermazione di un interesse a realizzare la propria genitorialità che neppure integra gli estremi di un pieno diritto e che di fatto, tuttavia, del diritto assume a questo punto i connotati e la

²⁵ Cfr. N: CIPRIANI, *op. cit.*, p. 18, il quale opportunamente osserva che neppure ha pregio l'argomentazione relativa alla parificazione dei figli di genitori non coniugati rispetto ai figli legittimi, in quanto la preclusione dell'adozione nei confronti del *single* non è stata mai fatta discendere dall'inaccessibilità dello stato di figlio legittimo, come d'altra parte attesta la previsione di cui all'art. 24 – 25 della legge adoz.

cogenza, con una spinta argomentativa in avanti, nel senso di ritenere costituzionalmente necessitata una soluzione che dovrebbe piuttosto qualificarsi come costituzionalmente ammissibile o se si vuole, preferibile.

6. Le ricadute per gli operatori del settore. Quale futuro per l'adozione nazionale?

Al di là delle implicazioni sistematiche evidenziate, l'intervento manipolativo sull'art. 6 legge adoz. è foriero di implicazioni impattanti per gli operatori del settore, pur considerando che, nell'adozione internazionale, la valutazione dell'idoneità degli aspiranti è un segmento rispetto alla procedura adozionale gestita dall'Autorità straniera. Negli uffici minorili si è proceduto a adeguare la modulistica relativa alla proposizione delle istanze e alle richieste delle relazioni psico – sociali. Essendo l'intervento della Corte di natura demolitoria, è demandato alla valutazione dei tribunali l'adeguamento dei criteri per richiedere le informazioni necessarie. Ci si chiede, per esempio, che incidenza abbia la presenza di un convivente, posto che, come si è evidenziato, la coppia non coniugata non è legittimata a proporre istanza di adozione internazionale.

Sembra plausibile che, pur non essendo il convivente direttamente coinvolto nel progetto adottivo, non possa prescindere dalla valutazione della sua presenza nella sfera esistenziale dell'istante, e conseguentemente, nella vita del futuro adottando, sicché dovrà necessariamente entrare nella sfera di indagine del tribunale. L'impianto normativo fa propendere proprio per l'importanza di un'istruttoria estesa all'ambiente familiare dell'/degli /aspirante/i all'adozione.

Nella disciplina dell'adozione nazionale, all'art. 26 comma 6 della legge n. 184/1983 - ma il principio viene pacificamente esteso anche all'adozione internazionale - vengono sentiti gli ascendenti degli istanti. Nella prassi dei tribunali, tra i documenti che una coppia di aspiranti genitori adottivi deve allegare alla dichiarazione di disponibilità all'adozione, c'è anche la dichiarazione di assenso che deve essere formalizzata dai loro genitori, che diventeranno i nonni del figlio adottato. Il fatto di condividere con i propri genitori il proprio progetto adottivo significa inglobarli in una dimensione allargata di "genitorialità sociale" che si fonda sul riconoscimento del legame familiare, pur in assenza di vincolo biologico, con minori in situazioni di abbandono.

In generale, l'art. 29 *bis* comma 4 lett. c) legge adoz. indica i seguenti criteri che i servizi socio – sanitari devono seguire nelle indagini sugli aspiranti all'adozione internazionale: *“acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione”*. La norma fa esplicito riferimento all'art. 22 4 comma 1. adoz., che, nell'ambito della disciplina dell'affidamento preadottivo, prevede: *“le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore”*. Deve ritenersi non caducato dalla decisione della Corte e dunque valevole anche per il single, il requisito stabilito dall'art. 6 cpv. 1. adoz. : *“I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare”*.

La previsione di uno spettro allargato dell'indagine alla “situazione familiare”, ovvero all'”ambiente familiare” dell'istante, se rapportata alle evoluzioni esegetiche relative al concetto di famiglia fondata non solo su legami giuridici, ma soprattutto sull'*affectio* e sulla condivisione di un progetto di vita, induce a ritenere doverosa l'indagine sull'esistenza di rapporti di convivenza, o in generale, dei rapporti affettivi e di frequentazione significativi dell'aspirante adottante, che inevitabilmente coinvolgeranno anche il minore. È, inoltre, prevedibile che l'eventuale rapporto affettivo o di convivenza del single possa essere instaurato con una persona dello stesso sesso. Va considerata poi l'eventualità che l'istanza venga proposta da uno dei civilmente uniti. In tal caso, ma comunque in ogni ipotesi di convivenza stabile e di domanda proposta solo da un componente della coppia, il tribunale sarà chiamato a valutare la tenuta di un progetto adottivo che non coinvolga direttamente e non responsabilizzi l'altro componente della coppia. Potrà poi verificarsi il

caso del *single* che vive con gli ascendenti e che saranno inevitabilmente coinvolti nel progetto adottivo in maniera più pregnante rispetto ai genitori della coppia che, nella prassi dei tribunali, esprimono in forma scritta il loro assenso che vengono coinvolti indirettamente nell'indagine psico – sociale attraverso il racconto autobiografico degli istanti.

In generale, l'indagine sulla situazione personale dell'istante dovrà fare emergere la sua storia e il suo stile di vita, che seppure evidentemente non potrà assumere contorni eccessivamente inquisitori, dovrà rispondere esclusivamente al parametro della tutela del benessere psico – fisico del minore. È comunque prevedibile che nella pratica si attiveranno delle resistenze da parte degli aspiranti *single*, che potranno sentirsi stigmatizzati da tali doverose indagini.

Le questioni operative messe sul tavolo assumeranno dimensioni di ben maggiore complessità nella probabile ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse accogliere l'ulteriore questione di costituzionalità con riferimento all'adozione nazionale. Tanto comporterebbe la necessità di rivedere in modo pregnante i criteri di comparazione tra gli aspiranti adottanti. L'art. 22 comma 3 stabilisce che *“il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore”*. I parametri di valutazione sono altamente discrezionali, atteso che l'unico paletto normativo, oltre a quello della stabilità della relazione e dell'età nei limiti indicati dall'art. 6, è quello relativo alla disponibilità ad accogliere la fratria, rispetto al quale vi è un evidente favor del legislatore.

Sarebbe, in caso di estensione dell'adozione nazionale al *single*, oltremodo opportuno, e in effetti unanimemente invocato dai primi menzionati commentatori, un intervento del legislatore, al fine di evitare il formarsi di contrastanti giurisprudenze domestiche. Il legislatore dovrebbe esplicitare in particolari i criteri di comparazione, in caso di positività delle valutazioni, tra coppie e *single*, tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale contempla la possibilità di accordare preferenza alle coppie rispetto ai *single*. Nella prassi, per una eterogenesi dei fini, è prevedibile che i *single* diventino, in via residuale, destinatari proprio dei minori che presentino maggiori complessità, e che non trovino accoglienza da parte delle coppie. È opportuna, dunque, una riflessione approfondita, che dovrebbe trovare la sua sede naturale nell'*iter*

parlamentare, a seguito di audizioni degli esperti del settore dotati di competenze multidisciplinari.

Data la complessità delle questioni coinvolte, il *self-restraint* della Corte rispetto alla richiesta della parte di estendere la delibazione sull'art. 6 all'adozione nazionale, può essere letto come consapevolezza della necessità di un intervento, che solo il legislatore può operare, di sistematico adeguamento dell'impianto della legge n. 184/1983 ai mutamenti della sensibilità sociale e del costume rispetto alla pluralità dei modelli di filiazione e di adozione, che hanno assunto proporzioni non immaginabili nei primi anni 80. La stessa Corte²⁶, in altre pronunce in materia di adozione omogenitoriale, ha invocato in termini perentori un intervento del legislatore, evitando di intervenire direttamente sul sistema. La prolungata inerzia legislativa ha probabilmente spinto in questo caso la Corte ad intervenire direttamente.

Si esprime l'auspicio che le aporie del sistema che già si stanno riscontrando sollecitino l'invocata revisione.

²⁶ Cfr. le sentenze della Corte costituzionale 9 marzo 2021, n. 32 – 33, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2021, 2, 321, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* 2021, 3, 1043, che hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 l. 19 febbraio 2004, n. 40 e 250 c.c., censurati per violazione degli artt. 2,3,30 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, e agli artt. 8 e 14 CEDU, in quanto, sistematicamente interpretati, non consentirebbero al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore. Le integrazioni alla disciplina vigente, richieste dal giudice *a quo*, sono protese a colmare un vuoto di tutela in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore, la cui inerzia non è però più tollerabile, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore.